



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2015, proposto da:

Club Alpino Italiano - Sezione di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Vasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, Via Andrea Da Bari, 35;

contro

Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia Taranto, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di

Marco Milillo, Lorenzo Di Liso, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Lofoco, Claudia Pironti, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14; Centro Altamurano Ricerche Speologiche - Cars, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, Via Abate Gimma, 94;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dal Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia - Taranto, con nota del 17dicembre2014, prot. 15479, inviata all'odierno difensore per posta semplice il 18.12.2014 e ricevuta il 20.12.2014, nonché di ogni altro atto ad essa consequenziale e successivo, con cui questi ha deciso «a seguito di una approfondita verifica degli atti istruttori in possesso di questo Ufficio, viste in particolare la nota dello 07.11.2001 con cui il CAI dichiarava di non avere competenza alla riscossione del premio di rinvenimento e la sentenza del TAR Puglia del 23.08.2007 confermata poi dal Consiglio di Stato n 116/2013 dell'11.01.2013» che «i soggetti aventi diritto alla riscossione del premio fermo restando il diritto acquisito dal CARS sono i sigg ri Di Liso e Milillo nelle loro persone fisiche» ed ha chiarito al «Ministero, che lo stesso non dovrà tenere conto della nota di questa Soprintendenza prot. 12927 del 22.10.2014»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia Taranto e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo e di Marco Milillo e di Lorenzo Di Liso e di Centro Altamurano Ricerche Speologiche - Cars;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Valentina Vasta, Giuseppe

Zuccaro, Fabrizio Lofoco, Claudia Pironti e Franco Gagliardi La Gala;

Rilevato che la sentenza n. 1982/2007 di questo Tar (confermata dal Consiglio di Stato) assegna il premio di ritrovamento, al 50% alle due associazioni (CAI e CARS);

ritenuto che tale dato, essendo coperto da giudicato, rappresenta la *regula iuris* del caso concreto;

rilevato che, con la nota impugnata, il premio spettante al CAI viene assegnato ai sig.ri Milillo e Di Liso (associati, partecipanti alla spedizione), in ragione di una nota del 7.11.2001 che afferma che il CAI non ha nulla a che pretendere o rivendicare;

rilevato che tale nota risulta, allo stato, imputabile al CAI, in ragione della sua provenienza (Presidente in carica) e della sua mancata impugnazione (a nulla rilevando, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la delibera dl Consiglio Direttivo CAI del 6.2.2015);

ritenuto, tuttavia, che, in presenza di tale nota, dovrebbe configurarsi una rinuncia al premio da parte del soggetto legittimato, senza alcun trasferimento dello stesso a favore di terzi (tali dovendosi considerare i sig.ri Milillo e Di Liso, stante la loro qualità di associati che li rende soggetti terzi rispetto all'associazione cui appartengono);

ritenuto che l'Amministrazione, a fronte della rinuncia, ha ritenuto di liquidare il premio in favore di altri soggetti (gli associati in proprio e quali persone fisiche, invece che l'associazione);

ritenuto che appare necessario, ai fini del decidere, chiedere all'Amministrazione chiarimenti in ordine alle argomentazioni giuridiche in base alle quali, il Soprintendente ha ritenuto, a fronte della rinuncia del legittimo scopritore e titolare (CAI), di trasferire a terzi non titolari (gli associati in proprio) il premio, chiedendosi, in particolare di chiarire se il premio dello scopritore (spettante esclusivamente al CAI – e non ai suoi

associati in proprio- , in ragione di quanto disposto dalla sentenza già citata di questo Tar) sia pagabile a terzi, anche in assenza di una cessione da parte del titolare (che ha solo rinunciato al premio, ma non lo ha ceduto agli associati);

ritenuto opportuno, nelle more dell'adempimento, invitare l'Amministrazione a soprassedere al pagamento nei confronti dei sig.ri Milillo e Di Liso, al fine di evitare che il premio venga corrisposto nelle mani di soggetti potenzialmente non legittimati ed in attesa che essa p.a. valuti attentamente il profilo evidenziato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dispone gli incumbenti istruttori indicati e rinvia all'udienza camerale del 28.5.2015

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)